



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito “Codice della Strada”, che disciplina, tra l'altro, l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 giugno 2017, n. 282, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno in data 11 aprile 2024, n. 105, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del Codice della Strada;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTO il decreto dirigenziale n. 1323 dell'8 marzo 2012, con il quale è stata concessa l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", della società Sintel Italia s.p.a, con sede in via Carlo Poma n. 16 -Pomezia (RM);

VISTO il decreto dirigenziale n. 2430 del 3 maggio 2013, con il quale è stata concessa alla società Sintel Italia s.p.a l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ad una versione con una nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL, prodotta dalla Società IDS, e due nuovi fari a infrarosso mod. VCT6, prodotti dalla Società Gardasoft Vision LTD;

VISTO il decreto dirigenziale n. 260 del 20 gennaio 2014, con il quale è stata concessa alla Società Sintel Italia s.p.a l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ad una versione che prevede la possibilità di rendere opzionabile la ripresa video che è attivata in parallelo all'acquisizione dei fotogrammi che documentano l'infrazione, dell'adozione dell'unità di conteggio del radar priva del frontalino di modo che le informazioni sono tutte concentrate sul monitor touch screen dello SCOUT SPEED, dell'introduzione della modalità MC (Moving Closing) che permette di selezionare lo scenario operativo, urbano o extraurbano, ottimizzando i tempi di acquisizione delle immagini anche in situazioni di velocità basse in ambito urbano;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3553 del 14 giugno 2016, con il quale è stata concessa alla Società Sintel Italia s.p.a l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" a una versione in cui è stata sostituita la precedente telecamera prodotta dalla Società IDS mod. UI2240SE-M-GL, uscita di produzione, con una nuova telecamera prodotta dalla Società AVT mod. Prosilica GT 2750;

VISTO il decreto dirigenziale n. 488 del 16 dicembre 2019, con il quale è stata concessa alla Società Sintel Italia s.p.a l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" a una versione con una nuova unità di controllo denominata "SCOUT SPEED FIXED";

VISTA la sentenza n. 90/2021 del 12 ottobre 2021, emessa dal Tribunale ordinario di Velletri – Fallimentare, con la quale si dichiara il fallimento della società Sintel Italia S.p.A. e la nomina di curatore alla dott.ssa Luisa Nasoni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 390 del 29 settembre 2023 con il quale si autorizza la società Sintel Italia Società Cooperativa con sede in via Carlo Poma n. 14 - Pomezia (RM), al subentro nella titolarità delle approvazioni ed estensioni di approvazioni già concesse alla società Sintel Italia S.p.A., limitando la validità del citato decreto all'efficacia del contratto di affitto e delle relative proroghe, e richiedendo nel contempo la comunicazione dell'esito della procedura di cessione definitiva del ramo di azienda, in conformità al Programma di liquidazione ex art. 104-ter L. Fall;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTA la nota del 10 gennaio 2025 della dott.ssa Luisa Nasoni, acquisita in entrata al Registro Ufficiale di questa Direzione Generale al protocollo n. 589 in pari data, con la quale si comunica che la procedura di fallimento a carico della Sintel Italia S.p.A. si è conclusa con la cessione definitiva del ramo d'azienda alla Sintel Italia Soc. Coop., come riportato nell'atto allegato "Cessione di ramo d'azienda";

CONSIDERATO che, pertanto, si è concluso il periodo di validità limitata all'efficacia del contratto di affitto e delle relative proroghe;

D E C R E T A

Articolo 1 (Subentro)

1. Si conferma, a far data dal presente decreto, la società Sintel Italia Soc. Coop. nella titolarità delle approvazioni ed estensioni di approvazioni già concesse alla società Sintel Italia S.p.A.

Articolo 2 (Produzione e commercializzazione)

1. Il dispositivo "SCOUT SPEED", nella versione base, che sarà prodotto e commercializzato in base al presente decreto, dovrà essere conforme alla documentazione tecnica e ai prototipi già depositati presso questo Ministero e dovrà riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 1323 dell'8 marzo 2012, del decreto n. 2430 del 3 maggio 2013, del decreto n. 260 del 20 gennaio 2014, del decreto n. 3553 del 14 giugno 2016, del decreto n. 390 del 29 settembre 2023 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
2. Il dispositivo "SCOUT SPEED", nella versione denominata "FIXED", che sarà prodotto e commercializzato in base al presente decreto, dovrà essere conforme alla documentazione tecnica e ai prototipi già depositati presso questo Ministero e dovrà riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 1323 dell'8 marzo 2012, del decreto n. 2430 del 3 maggio 2013, del decreto n. 260 del 20 gennaio 2014, del decreto n. 3553 del 14 giugno 2016,



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

del decreto n. 488 del 16 dicembre 2019, del decreto n. 390 del 29 settembre 2023 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.

3. Rimangono invariate le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto 29 settembre 2023, n. 390.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)